

COMUNE DI PEREGO LECCO

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE SOMMARIO

CAPO I

NORME GENERALI

- ART. 1 Oggetto e scopo del Regolamento
ART. 2 Campo di applicazione – Limiti – Esclusioni

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- ART. 3 Regolamentazione delle entrate
ART. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

CAPO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

- ART. 5 Forme di gestione
ART. 6 Modalità di pagamento – Differimenti
ART. 7 Dilazione di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali
ART. 8 Forme di riscossione coattiva
ART. 9 Compensazione delle somme dovute per tributi
ART. 10 Rimborsi
ART. 11 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi per somme tributarie
ART. 12 Misura degli interessi
ART. 13 Soggetti responsabili delle entrate
ART. 14 Attività di verifica e di controllo
ART. 15 Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

CAPO IV

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

- ART. 16 Tutela giudiziaria
ART. 17 Cause di non punibilità
ART. 18 Accertamento con adesione

CAPO V

NORME FINALI

- ART. 19 Norme abrogate
ART. 20 Pubblicità del regolamento e degli atti
ART. 21 Entrata in vigore del regolamento
ART. 22 Casi non previsti dal presente regolamento
ART. 23 Rinvio dinamico

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, aventi natura sia tributaria, sia patrimoniale, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità.
Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

ART. 2

Campo di applicazione – Limiti – Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle leggi già citate nonché dal D.Lgs. n. 218/97, dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473/97.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime.
4. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 3, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

ART. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione.
2. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 i regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diversa disposizione di legge. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non vengano adottati nei termini i regolamenti di cui al c. 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote, canoni, tariffe, prezzi relativi alle entrate di competenza comunale sono determinate con apposita deliberazione, salva diversa disposizione legislativa, tenuto conto dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge, ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successivi modifiche ed integrazioni.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge disponga diversamente.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza di nuovi atti deliberativi, per l'anno in corso si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi vigenti, ovvero si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrate.

CAPO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 5

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate e delle attività e delle operazioni di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e cioè:
 - a) gestione diretta in economia anche in associazione con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
 - d) affidamento a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e) affidamento al servizio nazionale della riscossione secondo le procedure di cui al D.L. 30.9.2005, n. 203 convertito in Legge 2.12.2005 n. 248.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione dovranno tenere conto dell'apposita relazione del responsabile del servizio, contenente il piano economico riferito ad ogni tipologia di entrata, con la configurazione della struttura organizzativa ottimale e con la previsione dei relativi costi o, in alternativa, con la previsione dei possibili margini riservati al gestore. I relativi provvedimenti definiranno altresì l'iter procedurale relativo all'affidamento dei servizi.

ART. 6

Modalità di pagamento – Differimenti

1. In via generale e, salvo eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, o da regolamenti per specifici tributi, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati agli agenti del servizio nazionale di riscossione o ad altri soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - c) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - e) on-line in rapporto alle modalità messe a disposizione dai sistemi informativi dell'ente.

Ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. o del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a. il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b. il differimento di una rata ICI e la rateizzazione in scadenza entro il termine massimo di 12 mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico certificate dai Servizi Sociali;

Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

ART. 7

Dilazione di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

1. Per i debiti di natura tributaria e patrimoniale, in caso di obiettive riscontrabili difficoltà economiche del contribuente, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, il Sindaco può concedere, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - durata massima: ventiquattro mesi, salvo casi sociali specifici accertati dal Sindaco, sulla base di apposita relazione del servizio competente;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente c. 1 , soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad euro 10.329,14, le dilazioni o rateizzazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

ART. 8

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate, tributarie e non, avviene ordinariamente mediante ruolo secondo le disposizioni contenute nel D.L. 30.9.2005 n. 203 convertito in legge 2.12.2005 n. 248. E' fatta salva la possibilità di avvalersi della forma indicata nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (ordinanza-ingiunzione), secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ART. 9

Compensazione delle somme dovute per tributi

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle a debito solo per entrate di carattere tributario. I responsabili di servizio regolarizzano le partite contabilmente, con propri provvedimenti.

ART. 10

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al c. 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui al capo VI, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. In deroga ad eventuali termini di prescrizioni disposti dalle leggi tributarie, il funzionario responsabile può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso delle somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.

ART. 11

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi per somme tributarie

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi euro 12,00 (diconsi euro dodici/00).

2. Il limite di esenzione di cui al c. 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a euro 12,00 (diconsi euro dodici/00).
4. Non sono dovuti versamenti, in autoliquidazione, di importo inferiore ad € 12,00, su base annua.

ART. 12

Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi moratori è pari al tasso di interesse legale sia per le entrate patrimoniali, sia per le entrate tributarie. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 13

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Nell'ambito delle entrate tributarie, quando previsto dalla specifica normativa regolatrice di ogni singolo tributo, è designato con apposita deliberazione della Giunta comunale il "FUNZIONARIO RESPONSABILE" di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso, ivi compresi i visti di esecutorietà dei ruoli.
3. In caso di gestione di un'entrata con affidamento a terzi, i rapporti con questi soggetti vengono curati dal servizio comunale competente per materia.

ART. 14

Attività di verifica e di controllo

1. I controlli vengono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 15

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

- 1.** Presso il competente ufficio potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
- 2.** Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
- 3.** Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, l'avviso di accertamento, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario, ai fini dell'esatta individuazione del debito. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite messo comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 4.** Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.

CAPO IV

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 16

Tutela giudiziaria

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disposta dal Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546. La costituzione in giudizio è disposta dalla Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentazione in giudizio è attribuita al Sindaco o suo delegato. L'assistenza tecnica può essere affidata a funzionari del Comune o a professionisti abilitati alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del Codice di procedura civile.
3. Il servizio tributi comunale non procede ad attivare insinuazioni tardive, tramite legali esterni, per il recupero di tributi di propria competenza, allorché il credito sia inferiore ad € 500,00 (comprensivi di tributo, sanzione ed interessi).

ART. 17

Cause di non punibilità

1. I rapporti tra contribuente e uffici tributari del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni, errori o precedenti accertamenti dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, che non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo del Comune e non incidano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

ART. 18

Accertamento con adesione

1. Il Comune applica l'istituto dell'accertamento con adesione secondo la procedura indicata nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 19

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni contrastanti contenute nei regolamenti per specifici tributi.

ART. 20

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 21

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 22

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) lo Statuto del contribuente;
 - d) i regolamenti comunali.

ART. 23

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.